

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo

Presentato il 30 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Lo Stato democratico, perché tale, si astiene da interventi « direttivi » sulla cultura, ma non può ignorarla.

Ha quindi due doveri: capire e sostenere. Capire e saper vedere la filigrana delicatissima di una struttura che non ha corpo ma che è al contempo l'essenza della storia di un popolo; sostenere i

centri creativi con interventi che le consentano di esprimere al meglio e non si traducano mai nei condizionamenti usati dai regimi totalitari per fare di essa « un'altra cosa ».

L'Italia è un paese democratico. E dunque la nostra cultura è oggi sostanzialmente libera. Ma alla libertà non corrisponde un interesse razionale e comple-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to da parte dello Stato. Il potere politico, impegnato da molti problemi urgenti, non approfondisce quanto dovrebbe la necessità di capire il fenomeno e di organizzare gli interventi di stimolo. Questo interesse inadeguato si manifesta in forme diverse e il dato più preoccupante che lo caratterizza all'esterno è certamente la disorganicità degli interventi finanziari nel settore. Perché, si badi bene, lo Stato non manca di contribuire economicamente allo sviluppo della cultura. Ma lo fa destinando ad essa mezzi quantitativamente scarsi, e, in più, alla insufficienza degli stanziamenti si accompagna una qualità di disegno organizzativo che non è idoneo alla finalità cui sono destinati. Di conseguenza, il mondo della cultura che si muove ed evolve con estrema rapidità, trovandosi di fronte ad atteggiamenti pubblici caratterizzati da frammentarietà di disegno, carenza di iniziative e tempi lentissimi di intervento, è costretto a sopravvivere. O finisce per isolarsi in manifestazioni elitarie che hanno livelli di qualità altissima ma, in quanto episodiche o malamente diffuse, solo in minima parte e a lungo termine possono adempiere alla funzione sociale che è propria della cultura.

Questa complessa sintomatologia è addirittura eclatante per lo spettacolo, riguardo al quale da tempo si invocano, da ogni parte, misure di intervento pubblico diverse dalle attuali. Gli interventi attuali, così come delineati normativamente e realizzati dall'amministrazione, si rivelano non solo inadeguati, ma anche inutili e a volte dannosi: e si tratta di denaro pubblico (più di 350 miliardi nell'83 e più di 360 miliardi per l'84), che, distribuito irrazionalmente, non serve ad incentivare realmente la cultura dello spettacolo e può quindi considerarsi in definitiva denaro sprecato.

Già la Corte dei conti nelle sue relazioni annuali sul rendiconto generale dello Stato ha ripetutamente segnalato l'« inattualità dei complessi normativi che regolano gli interventi finanziari ministeriali nei settori del teatro musicale e della cinematografia e la totale assenza

di una disciplina organica del settore del teatro di prosa » (vedi pag. 1155 relazione sul rendiconto generale dello Stato 1982).

Più di recente, nel novembre 1983, la II Commissione permanente della Camera dei deputati, esaminato il bilancio di previsione 1984 del Ministero del turismo e dello spettacolo, ha redatto una raccomandazione il cui testo rispecchia con lucidissima sintesi il quadro degli interventi statali nel settore dello spettacolo. Vi si legge fra l'altro: « gli stanziamenti previsti per il settore spettacolo sono del tutto inadeguati, corrispondono appena allo 0,12 per cento del bilancio dello Stato; detta percentualizzazione diventa addirittura irrisoria, se rapportata, come si dovrebbe, all'esigenza di una politica finalizzata alla promozione e alla crescita di realtà e centri di produzione culturali tali da poter incidere positivamente sullo stesso mercato, nonché alle necessarie interrelazioni che ormai non possono essere trascurate tra gli stessi settori dello spettacolo e i nuovi mezzi tecnologici e di comunicazione; la macchinosità delle erogazioni dei fondi costringe gli operatori e le istituzioni del settore spettacolo a progressivi indebitamenti per la necessità del ricorso al credito in attesa delle contribuzioni statali... ».

Fatte queste premesse, la Camera dei deputati ha concluso sottolineando « la perdurante ed urgente inderogabilità di organiche leggi di riforma finalizzate non solo al riordino e alla razionalizzazione dei settori ma anche a cogliere le novità che si sono prodotte e che potranno essere ulteriormente stimulate ed ha impegnato il Governo a:

- 1) riconsiderare la possibilità di integrazione degli stanziamenti previsti per il settore spettacolo;

- 2) assumere le necessarie iniziative tendenti a sveltire le procedure e i meccanismi per l'erogazione dei contributi economici;

- 3) presentare sollecitamente organici disegni di riforma, in particolare nei settori del teatro, cinema, musica, circhi equestri e spettacoli viaggianti ».

Nulla può aggiungersi di rilevante alla diagnosi fatta dal legislativo. Essa corrisponde perfettamente a quanto si è tentato qui di esprimere sul rapporto esistente in Italia fra cultura e interventi pubblici: danaro poco e sistemi di erogazione macchinosi, irrazionali e non adeguati al mondo cui sono destinati. Qualcosa può invece aggiungersi sulle indicazioni di terapia: bene ha fatto il Parlamento a impegnare il Governo su un problema di vitale importanza per il tessuto sociale nel nostro paese, ma, nell'elencare gli oggetti della raccomandazione, poteva essere anche più radicale. Il problema vero, che dovrà essere risolto legislativamente, è quello del « rovesciamento » del modo in cui, dalla parte pubblica, è stato finora inteso e vissuto il rapporto con il mondo dello spettacolo. Occorre infatti riconoscere che la politica sin qui perseguita deriva da molte aspirazioni spesso contraddittorie (dalla insufficiente valutazione del settore ad ansie populiste) che vanno ora sostituite da una aspirazione centrale: e cioè dalla constatazione che il settore dello spettacolo è un settore a elevatissima potenzialità produttiva sia sul piano economico nazionale sia sul piano di quello che si suole definire il miglioramento della qualità della vita. Su questa base si possono gettare le premesse per un discorso nuovo. Da questa constatazione, infatti, discende che, come fenomeno produttivo in senso proprio, lo spettacolo ha una dimensione di impresa di interesse nazionale; e che, in quanto tale, deve essere dalla parte pubblica stimolato ad espandersi e a migliorare il suo impegno con una seria e informata programmazione esecutiva, non gratificata da sussidi accordati con procedure legislative e burocratiche quanto meno inattuali. Ma per far questo, è necessario che l'intervento economico pubblico nel settore modifichi la sua strutturazione e la sua dinamica.

In pratica, tutto quanto precede si traduce nell'individuare in primo luogo i punti negativi che hanno caratterizzato il sistema esistente e nel trovare, in secon-

do luogo, i punti positivi di un tipo nuovo di intervento.

Attualmente i punti negativi, in linea di massima, sono i seguenti:

a) la frammentazione dello spettacolo in settori nettamente distinti tra loro, frammentazione che ha sempre determinato la impossibilità di un'analisi del fenomeno nel suo complesso e la mancanza di una considerazione organica delle esigenze di un settore nei confronti dell'altro. A questo punto negativo è dunque giusto contrapporre una soluzione nuova fondata sul concetto della unificazione dello spettacolo: cinema, teatro, musica, circo, spettacolo viaggiante sono espressioni composite e intercomunicanti di una realtà — cultura unica e solo se considerati nella loro globalità possono consentire interventi finanziari pubblici razionalmente programmati;

b) la mancanza di una fonte di finanziamento « stabile » e « automatica ». I diversi settori dello spettacolo sono « aiutati » dallo Stato soprattutto con leggi speciali più o meno periodiche che tengono conto solo delle esigenze di breve momento e sembrano destinate non a prevenire le situazioni di crisi ma a tentare di tamponarle per un certo periodo di tempo, fino a quando cioè le crisi, inevitabilmente aggravatesi, non richiedano ulteriori « urgenti » leggi-tampone. Ci si trova così di fronte a un meccanismo di rincorsa assolutamente fuori da qualsiasi razionalità e comunque tale da dissolvere nel nulla le migliori intenzioni. Occorre allora creare un meccanismo « contrario », un fondo stabile e alimentato anno per anno automaticamente da proventi fissi dello Stato; un punto di riferimento certo, che consenta all'Esecutivo la programmazione degli interventi attraverso una individuazione preventiva dei settori e delle situazioni di settore che hanno bisogno di sostegno e di stimolo, e dia quindi al mondo dello spettacolo la possibilità di organizzare tempestivamente e con relativa tranquillità le proprie azioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È naturale d'altra parte che alla nuova qualità del meccanismo debba aggiungersi, in sintonia con quanto la II Commissione della Camera ha ritenuto, una quantità congrua del finanziamento; quantità che peraltro — quale che sia il suo avvento — inciderà in percentuale limitata sul bilancio dello Stato;

c) i ritardi nella erogazione dei fondi stanziati. Ritardi che, agendo come volano per la moltiplicazione delle situazioni passive del settore, costituiscono ormai una epidemia drammatica, e non derivano da carenze di organizzazione dell'esecutivo (che pure ci sono), ma rappresentano una conseguenza inevitabile del sistema nel suo complesso. A un settore di spesa reale e di produzione di cultura qual'è quello dello spettacolo non può adattarsi una organizzazione burocratica delle incentivazioni economiche. Il denaro cioè occorre prima o contestualmente all'operazione — spettacolo che si intraprende. Oggi viene sempre erogato « dopo », e questo « dopo » è spesso così prolungato da costringere gli operatori a ricorrere al credito bancario, di modo che, quando il denaro pubblico destinato arriva, una buona parte di esso può essere utilizzato solo per il pagamento degli interessi passivi sui mutui.

Istituire allora un modello di gestione degli investimenti pubblici, che riduca al minimo fisiologico il pericolo dei ritardi e concretizzi l'esigenza della erogazione preventiva, diventa semplicemente un atto dovuto non solo al settore che si intende « aiutare », ma soprattutto alla provenienza pubblica del denaro, così malamente disperso dagli attuali meccanismi;

d) la mancanza di forme serie di incentivazione indiretta. Finora è stata scarsa, da parte degli apparati statali, la comprensione di quanto possa rendere in termini di produttività di immagine e di più oculata utilizzazione dell'intervento pubblico, una politica di incentivazione degli investimenti nel settore.

Eppure prescindendo anche dalla fisiologia culturale e sociale del fenomeno,

è chiaro che lo spettacolo produce occupazione e tecnologia in alcuni casi finissima e quindi ricchezza per il paese; che dunque la cultura dello spettacolo merita la stessa attenzione (o forse anche maggiore) destinata sul piano fiscale ad altri settori della produzione nazionale. In proposito è utile guardare alle esperienze già fatte in questa direzione da paesi quali gli USA, la Germania, l'Australia, il Canada, dove manovre di alleggerimento e di agevolazioni fiscali allo spettacolo, intese come incentivazione agli investimenti nel settore, hanno dato frutti, e non solo culturali, di notevole interesse. Queste esperienze hanno dimostrato che quel poco cui lo Stato ha rinunciato con la manovra di agevolazione fiscale ha avuto, nel corso del tempo, una resa di dimensioni notevolissime.

È utile altresì ricordare che diversi disegni e proposte di legge sulla cinematografia presentati nella precedente legislatura avevano previsto la introduzione in Italia dei meccanismi analoghi a quelli ora illustrati.

Se questa è la sintomatologia complessiva che ha caratterizzato finora l'intervento dello Stato a sostegno dello spettacolo, le conseguenze più gravi del disorganico e parziale interesse che ne è stato alla base si stanno in questo periodo manifestando con una drammaticità forse senza precedenti:

recessione gravissima del cinema, dove non solo si mantiene costante la diminuzione dei film complessivamente entrati per la prima volta in circolazione (578 nel 1980 - 352 nel 1983), ma soprattutto continua a crescere l'incidenza su tali numeri dei film stranieri (163 italiani nel 1980 - 110 nel 1983), che fanno altresì registrare i maggiori incassi, dove nel 1983 il numero delle sale cinematografiche si è ridotto in misura drammatica rispetto allo stesso 1982: 7.700 nell'82 - circa 7.000 nell'83), dove le giornate di spettacolo hanno subito, sempre nello stesso periodo, una flessione del 10 per cento e il numero degli spettatori è calato di oltre il 15 per cento; dove gli incassi sono calati in termini non

solo di valore reale, ma anche monetario (505 miliardi nell'82 - 500 miliardi nell'83, con andamento peggiorativo dell'ultimo trimestre '83 rispetto all'ultimo trimestre '82, e tutto ciò nonostante il forte aumento del prezzo medio del biglietto: più 22 per cento);

andamento negativo per il teatro di prosa: nel 1983, dopo oltre venti anni di costante crescita, si è registrata per la prima volta una preoccupante flessione sia del numero degli spettacoli che del numero degli spettatori (rispettivamente — 3,4 per cento e — 7 per cento circa); ciò senza considerare che a un aumento medio dei biglietti del 22 per cento ha corrisposto un aumento degli incassi del solo 13,5 per cento;

crisi anche nel settore musicale, con flessioni, non di entità notevole ma allarmanti, nella presenza del pubblico e nel numero dei concerti, mentre solo gli spettacoli lirici e di balletto sono aumentati in misura però irrisoria. Per questo settore in particolare sono noti gli elementi di crisi e le denunce. L'attuale assetto giuridico ed economico degli enti lirici contribuisce non poco al fenomeno ripetutamente segnalato della dispersione di denaro pubblico e della straordinaria spirale di passività da cui questi enti sono ormai stritolati in virtù soprattutto dei sistemi contributivi esistenti.

Davvero può dirsi che la situazione di questi enti, pensati come i templi di una delle arti più tipicamente italiane e oggi ormai sull'orlo del collasso definitivo, è emblematica di quali siano le conseguenze di un interesse irrazionale e poco ponderato dello Stato democratico verso il mondo della cultura. Oggi gli enti lirici sono alla vigilia della loro drammatica e traumatica chiusura. Al di là di responsabilità di gestione (che pure esistono), c'è la responsabilità originaria dello Stato, che è in mora rispetto alla urgenza di dare una configurazione giuridica nuova e adeguata alla più vera essenza di questi enti, lo Stato che ha erogato somme in forme di contribuzio-

ne frammentarie, tardive, irrazionali e non portatrici quindi di reale sostegno.

In questa situazione diviene indilazionabile un progetto di urgenti riforme. In realtà, siamo all'ultimo atto: o lo Stato decide di « rovesciare » l'ottica con la quale ha finora guardato a questo prezioso momento di cultura e adottare sistemi del tutto nuovi rispetto a quelli sin qui coltivati o arriviamo rapidamente alla crisi mortale dello spettacolo italiano.

Il 2 maggio scorso questo Ministero ha presentato al Consiglio dei ministri una relazione sulla crisi complessiva i cui contenuti preliminari sono gli stessi sin qui esposti; ha poi illustrato i particolari della strategia individuata per arginare e superare definitivamente tale crisi: un disegno di legge generale sugli interventi finanziari dello Stato, la cosiddetta « legge madre »; i disegni di legge relativi ai singoli settori, le cosiddette « leggi figlie »; tre disegni di legge « di raccordo », cioè destinati a consentire la soluzione immediata di alcuni problemi più urgenti e la sopravvivenza dei singoli settori nel 1984. Il Consiglio dei ministri ha approvato l'intero contenuto della relazione. A questo essenziale momento di consenso sono seguiti i fatti: il 13 luglio scorso sono diventati legge i tre disegni « di raccordo » presentati da questo Ministero e integrati nell'*iter* parlamentare da elementi di rilievo notevole; i disegni di legge per i singoli settori sono in avanzato stato di preparazione e quello sulla prosa è stato già diramato per il concerto.

Ma indubbiamente il momento più qualificante della strategia complessiva è rappresentato da questo disegno di legge « madre », che si presenta in adempimento a quell'approvazione che, operata il 2 maggio scorso dal Consiglio dei ministri, ha riguardato non soltanto la diagnosi della crisi ma anche questa specifica prognosi, analiticamente illustrata nella relazione e fondata su una nuovissima concezione della tipologia degli interventi statali.

Il disegno di legge si divide in tre titoli: il primo (articoli 1-6), relativo al nuovo sistema di finanziamento e contributo statale allo spettacolo nella sua unitarietà; il secondo (articoli 7-12), contenente norme di agevolazioni fiscali per i singoli settori; il terzo (articoli 13-15) concernente le norme finali, transitorie e di copertura.

Con gli articoli 1 e 2 si istituisce il Fondo unico per lo spettacolo e si disciplina il meccanismo di ripartizione fra i vari comparti dello spettacolo, attraverso l'individuazione di « minimi garantiti ».

Il Fondo unico sarebbe così ripartito annualmente, secondo le esigenze reali minime, in separati capitoli di bilancio per il teatro lirico e di prosa, il cinema e lo spettacolo viaggiante e circense, oltre ad un capitolo di bilancio per quegli interventi compensativi ed integrativi che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio finanziario a favore dei vari settori dello spettacolo.

Gli articoli 3 e 4 riguardano la istituzione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio, nel quale sono rappresentate le istituzioni pubbliche, le regioni, i comuni ed esponenti del mondo culturale, imprenditoriale e del lavoro, ha funzioni programmatiche generali e di alta consulenza del Ministro.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e alle dirette dipendenze del Ministro, l'Osservatorio dello spettacolo, che ha compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relative all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentono di individuare le linee di tenden-

za dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Si introduce così un organismo assolutamente nuovo, ma indispensabile per la programmazione su cui dovrà fondarsi la assegnazione dei finanziamenti. L'Osservatorio dello spettacolo dovrà essere non solo una vera e propria banca dati, ma una struttura agile e tecnicamente dotata, che elabori i dati e fornisca tutti gli elementi necessari per la individuazione delle linee di tendenza generali e particolari dello spettacolo, dei settori in crisi e di quelli in espansione. Solo una seria e accurata informazione potrà consentire infatti la utilizzazione al meglio delle somme che lo Stato destina allo spettacolo qualificando finalmente il proprio intervento come un investimento culturale.

All'articolo 6 è previsto che il Ministro riferisca annualmente al Parlamento sui risultati della gestione del Fondo.

Nel titolo II, gli articoli 7-12 riguardano la detassazione degli utili reinvestiti dagli stessi settori produttivi rispettivamente nel cinema e negli altri comparti dello spettacolo.

Questa forma indiretta di incentivazione, che per altro non è estesa al totale degli utili ma a percentuali fissate nel massimo, non rappresenta certo una novità, dal momento che principi analoghi sono stati introdotti in altre leggi dello Stato e nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Negli articoli indicati sono stati previsti limiti ed obblighi destinati a prevenire usi troppo disinvolti delle agevolazioni, così come allo stesso fine è destinata la norma contenuta nell'articolo 10, che prevede le sanzioni conseguenti alla inosservanza dei termini e degli obblighi. Alle eventuali obiezioni che su misure di tal genere potrebbero provenire da rigoristi fiscali può già sin d'ora risponderci che, se saranno detassati, e parzialmente, i redditi cui le misure si riferiscono, si verificherà la compensazione con la tassazione dei redditi che tali finanziamenti produrranno a favore dei soggetti finanziari

agevolati; e ciò senza contare che la possibilità di elevare la misura in cifra assoluta della quota esente indurrà i reddituari a dichiarare redditi reali.

L'articolo 11 prevede la temporaneità (per cinque anni) della applicazione delle forme di detassazione: ciò in quanto si tratta di meccanismi da verificare attraverso la loro applicazione pratica.

L'articolo 12, che utilizza parzialmente, per lo spettacolo una norma della legge 2 agosto 1982, n. 512 « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » prevede la deducibilità all'80 per cento dall'IRPEF e dall'IRPEG delle erogazioni liberali in danaro fatte a favore di enti e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, nonché di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza scopo di lucro, attività nel settore. Si tratta di una misura già prevista in prospettiva ma non introdotta quando si discusse il testo dell'attuale legge n. 512 del 1982 e che indubbiamente, oltre a costituire una ulteriore forma di incentivazione indiretta dell'attività nel suo complesso, è un riconoscimento esplicito del suo essere integralmente cultura.

L'onere per le minori entrate, derivante da dette agevolazioni, oltre ad essere di entità ridotta (si prevede, in base a calcoli presuntivi basati anche sui volumi degli investimenti più recenti, in complessive lire 13 miliardi per il 1985), graverà (vedi articolo 14, penultimo comma) sulla dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

Il titolo terzo, dall'articolo 13 all'articolo 15, pone le norme finali, transitorie e di copertura e di entrata in vigore della legge.

L'articolo 13 prevede che, fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma dei vari settori dello spettacolo, continuino ad applicarsi le norme vigenti in materia di criteri e procedure di assegnazione di finanziamenti e contributi. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà quindi ad aggiornare l'entità dei contributi agli enti pubblici ed alle iniziative private del settore dello spettacolo utilizzando le quote del Fondo unico per lo spettacolo previste all'articolo 2 della legge.

Nell'articolo 14 è costituita la dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo in lire 2.050 miliardi per il triennio 1985-1987, dei quali 600 miliardi per il 1985, 700 miliardi per il 1986 e 750 miliardi per il 1987. Alle predette somme vanno poi aggiunte annualmente gli stanziamenti già disposti dalle leggi vigenti pari a circa lire 117 miliardi.

Con una visione moderna e dinamica della spesa pubblica il Fondo viene quindi indicizzato, per i trienni successivi, collegati ai piani triennali previsti dal disegno di legge, all'accertamento che sarà operato, in sede di predisposizione delle leggi finanziarie dello Stato, dei fabbisogni di investimento dei diversi settori dello spettacolo, con ciò consentendo un tempestivo adeguamento degli stanziamenti.

Con questo sistema, del tutto nuovo per il settore, che da anni denuncia una perniciosa instabilità ed incertezza delle fonti di finanziamento, si conferisce un solido punto di riferimento alle esigenze di autoprogrammazione degli operatori pubblici e privati dello spettacolo.

L'articolo 15 riguarda l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO
SPETTACOLO

ART. 1.

(Fondo unico per lo spettacolo).

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

ART. 2.

*(Ripartizione del
Fondo unico per lo spettacolo).*

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

In sede di prima attuazione della presente legge, la proposta di riparto è formulata direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti delle regioni;
- h) un rappresentante dei comuni;
- i) un rappresentante della SIAE - Società italiana degli autori ed editori;
- l) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;
- m) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- n) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

q) un rappresentante delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

r) due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

s) nove eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce, altresì, automaticamente il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere i), l), m) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alla lettera g) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare. I componenti di cui alla lettera h) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alle lettere n), o), p) q) ed r) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del

turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera s) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

ART. 4.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo).

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei

suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

(Osservatorio dello spettacolo).

È istituito, nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

(Controllo del Parlamento).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 7.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico).

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiara-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

ART. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante).

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, teatrale di prosa, circense, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma, debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

ART. 9.

(Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione).

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10.

(Sanzioni).

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una sopratassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

ART. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali).

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali).

Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici e di interesse pubblico che svolgano attività nello spettacolo, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che tali attività svolgano senza scopo di lucro, sono deducibili, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per un ammontare non superiore all'80 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(Norme transitorie).

I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi.

A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce il Fondo, nell'ambito delle quote indicate dall'articolo 2 della presente legge, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo.

ART. 14.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura).

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnato per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, numero 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, terzo alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, numero 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento di entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.